FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 2/2024

Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2024 la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC al Tribunale Federale in data 3 novembre 2024 dalla Alta Valle Intelvi, in persona del Presidente Franco Mosca, avverso alla decisione n.3/2024 assunta dal Tribunale Federale in data 31 ottobre 2024 e pubblicata sul sito web federale in pari data, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'assegnazione dei voti di cui alla Tabella allegata alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva del 11 gennaio 2025.

Con ordinanza del 5 novembre 2024, comunicata in pari data, veniva fissata la Camera di Consiglio per il giorno 7 novembre 2024, ore 15,00.

Alla Camera di Consiglio nessuno partecipava per conto della ricorrente.

La Corte si riuniva in camera di consiglio ed emetteva la seguente decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, questa Corte ha rilevato che il reclamo *de quo* è stato irritualmente depositato mediante PEC inviata al Tribunale Federale anzicché a questa Corte come stabilito anche dall'art. 1, lett e) del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti per le assemblee Nazionali elettive.

Inoltre, lo stesso reclamo, pur riguardando l'assegnazione dei voti di altri sodalizi, non è stato notificato a mezzo PEC alle affiliate controinteressate, come previsto dall'art. 1, lett b) del predetto Regolamento.

Alla luce di quanto sopra consegue la improcedibilità del reclamo come proposto.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo improcedibile.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 7 novembre 2024

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio